

Il previsto inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica nello stesso plico consente, all'atto dell'apertura del plico, la contestuale conoscenza, da parte della Commissione di gara, sia dell'offerta economica che di quella tecnica delle imprese concorrenti, in contrasto con il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici. La giurisprudenza ha, infatti, costantemente affermato che la conoscenza dell'offerta economica potrebbe far sì che, nel momento dell'attività valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso l'autonoma applicazione di regole scientifiche e tecniche, risulti influenzato, anche involontariamente da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione di canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per cui è idonea ad inficiare la procedura concorsuale la sola possibilità della conoscenza del prezzo precedentemente alla valutazione dell'offerta tecnica e ciò in quanto quel che viene in rilievo non è il comportamento concreto della commissione, ma l'assenza di criteri di segretezza atti a precludere in apice i sospetti di parzialità (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2006, n. 1418 e 22 gennaio 2001, n. 192; sentenza quest'ultima relativa a fattispecie in cui, come quella per cui è causa, l'offerta economica e quella tecnica erano state inserite in unica busta). La mancanza nella lettera di invito di prescrizioni idonee ad impedire la contestuale conoscenza dell'offerta economica e di quella tecnica, costituendo vizio di procedura, inficia, invalidandola, tutta la procedura concorsuale.